



Bonetti
Delia
studio legale

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

Nell'interesse della Sig.ra

COGNOME	NOME	C.F.
BONASERA	MANUELA	BNSMNL76B42F158Z

rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura in calce al presente atto, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Michele Bonetti C.F. (BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it - info@avvocatomichelebonetti.it e *pec* avvsantidelia@cnfpec.it e avvocatomichelebonetti@legalmail.it.

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- RESISTENTI-

nonché nei confronti

di

-CONTROINTERESSATA-

per L'ANNULLAMENTO previa idonea misura cautelare

- del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del



personale docente della scuola Secondaria, classe di concorso A01, (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020

- dell'Allegato A del D.M. 259/17 del M.I.U.R. nella parte in cui, in riferimento alla classe di concorso A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), prevede, alla nota 2), che la laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali “*è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale, o due semestrali, per ciascuna delle aree del settore H11X (oggi ICAR/17) di cui al D,M, del 23.6.1977: disegno dell'architettura, fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva, grafica, percezione e comunicazione visiva, rilievo dell'architettura*”.

PER L'ESIBIZIONE

dei documenti richiesti con istanza d'accesso agli atti inoltrata in data 10 marzo 2023, rimasta inevasa.

IN FATTO:

Parte ricorrente ha conseguito nell'anno 2002 il titolo di studio della Laurea v.o. in “*Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali*” presso la facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Ella ha di seguito conseguito la qualifica post – diploma di formazione superiore in “Progettista per la modellazione territoriale e architettonica” in data 23/09/2003.

Ha svolto, dal 2007 al 2015, l'incarico di “Collaborazione tecnica come disegnatore” presso il settore LL.PP. Manutenzione e Progettazione dell'ufficio tecnico del Comune di Peschiera Borromeo (MI).

La dottoressa Bonasera è stata iscritta dal 2011 al 2019 alle

graduatorie di III fascia della provincia di Milano nella classe di concorso A-01 “Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” ed alle graduatorie provinciali scolastiche della provincia di Milano per il biennio 2020/2022, con successivo rinnovo di iscrizione per il biennio 2022/2024.

In nessun caso le è mai stata contestata la validità del proprio titolo di laurea.

La stessa, dopo anni di precariato costituito dallo svolgimento di incarichi annuali nell'istruzione pubblica a partire dall'a.s. 2016/17 per le classi di concorso di Sostegno (ADMM) ed Arte e immagine (A01) nella scuola secondaria di I grado, ha partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso codice A-01 (ex 28/A) - Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado -, bandito con Decreto n. 499/2020 del M.I.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, dapprima sostenendo e superando, in data 6 maggio 2022, la relativa prova scritta, per poi parimenti superare le successive prove pratiche e orali rispettivamente in data 8 luglio e 23 settembre 2022.

A seguito della verifica dei titoli di accesso da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (Regione nella quale la ricorrente aspira ad esercitare la professione di docente e di cui ha pertanto espresso preferenza), le veniva comunicata, in data 21 febbraio 2023, l'esclusione dalla graduatoria di merito della procedura in quanto *“nel piano di studi (universitario della candidata) mancano gli esami di **grafica** e di **percezione e comunicazione visiva**”, appartenenti al settore scientifico disciplinare **ICAR/17 (Disegno, ex H11X)**, richiesti, ai fini dell'ammissione al concorso, tra le categorie di aventi titolo di accesso al medesimo, **esclusivamente ai laureati in S.C.B.A.A., dalla nota 2) della Classe di concorso codice A-01 della Tabella A del D.M.***



259 del 9 maggio 2017 del M.I.U.R”.

Dopo oltre 10 anni di supplenze, a cui all’evidenza non poteva accedere sulla base di un titolo di laurea che oggi viene ritenuto da integrare, le viene contestata la bontà del proprio titolo.

Per le lauree di Architettura e di Disegno Industriale, anch’esse incluse tra i titoli di accesso alla classe di concorso A-01, la medesima tabella non richiede, invece, alcuna specificazione relativa al piano di studi affinché le stesse costituiscano titolo di ammissione al concorso. Nonostante, dunque, e ciò è uno dei tratti paradossali della vicenda, tali lauree possano vantare dei CFU relativi al SSD ICAR 17 inferiori rispetto a quelli posseduti dalla ricorrente, ai laureati in tali discipline, come detto, nulla viene chiesto di integrare, mentre alla ricorrente che di CFU ne ha addirittura di più, si contesta la validità del titolo.

Ritenendo sussistere macroscopiche incongruenze nella valutazione del proprio percorso di studi (tra le quali, appunto, l’incomprensibile richiesta alla ricorrente di aggiungere CFU nell’ambito di un SSD ampiamente trattato comunque in maniera più approfondita rispetto alle altre lauree il cui titolo è ammesso senza riserve all’insegnamento nella CDC A01), la ricorrente ha dunque presentato istanza d’accesso ex artt. 22 ss. L. n. 241/1990 al Ministero in epigrafe indicato chiedendo la copia degli atti del procedimento preordinato all’emanazione dei sopra menzionati Decreti Interministeriali e degli atti dei relativi lavori preparatori. Tale istanza, tuttavia, sino ad oggi è rimasta inevasa.

Non resta quindi che rivolgersi a codesto On.le T.A.R. per ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di merito e del D.M. 259/2017 nella parte di cui specificato sopra e l’ostensione degli atti richiesti per i seguenti

MOTIVI

I. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, la dott.ssa Bonasera ha conseguito nel 2002 la laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Ha successivamente insegnato, dalle graduatorie per le supplenze, nella classe di concorso A01 per oltre un decennio senza contestazione alcuna con tale titolo.

1. Il laureato in Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali, come rilevabile dalla descrizione del corso di Laurea resa dal Politecnico di Torino nella propria pagina web, può occuparsi di indagini storiche per la conoscenza del patrimonio artistico, architettonico ed ambientale; della catalogazione dei beni architettonici e ambientali; del **disegno di rilievo di edifici e complessi edilizi**; dell'analisi del degrado e del dissesto degli edifici e delle loro cause; del marketing e della gestione dei beni e dei servizi culturali; dell'analisi economica e finanziaria del progetto di conservazione; dell'individuazione delle funzioni da inserire nei beni ai fini della valorizzazione; di indagini preliminari per l'organizzazione e la gestione del cantiere di restauro.

Come emerge dal piano di studi della ricorrente, il corso di Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali da lei completato, facendo parte della facoltà di Architettura, era caratterizzato da numerose materie del SSD ICAR/17 (**Disegno**) del quale, in particolare, **vantava un numero di CFU (30) addirittura maggiore** di quello dei corsi di Laurea in Architettura ed in Disegno Industriale, per i cui laureati la summenzionata tabella non prevede, invece, alcun requisito integrativo di ammissione.



Appare irragionevole, pertanto, che i laureati in Architettura ed in Disegno Industriale possano insegnare nella classe di concorso per cui è causa (A01) senza alcuna integrazione mentre, chi è in possesso della laurea della ricorrente, sia obbligata ad integrare il proprio piano con “*gli esami di **grafica** e di **percezione e comunicazione visiva**”, appartenenti al settore scientifico disciplinare **ICAR/17 (Disegno, ex H11X)**” che, appunto, documentalmente, non sono affatto presenti nel piano di studi di Architettura che, come detto, hanno un numero CFU minore rispetto a quelli sostenuti dalla ricorrente.*

Ciò sorprende anche alla luce del fatto che **neanche nei piani di studio di tali ultimi corsi di Laurea sono inclusi gli esami (grafica e percezione visiva) il cui mancato sostenimento è stato causa di esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso**. Nello specifico, come emerge dalla visione dei piani di studio dei corsi di Laurea di Architettura e Disegno Industriale di tutti gli Atenei, si prevede il conseguimento, come mostrato nella seguente tabella, di tale numero di CFU nel SSD ICAR/17:

CORSO DI STUDIO	C.F.U. NEL SSD ICAR/17
Architettura - Politecnico di Bari a.a. 2016/2017	24
Architettura – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria a.a. 2011/2012	32
Architettura – Università degli Studi di Firenze a.a. 2022/2023	24
Architettura – Università degli Studi di Palermo a.a. 2021/2022	22
Architettura – Politecnico di Torino a.a. 2023/2024	26
Architettura – Politecnico di Milano	24
Architettura – Università degli studi di Napoli Federico II a.a. 2009/2010	26
Architettura – Alma Mater Studiorum Università di Bologna a.a. 2021/2022	30

CORSO DI STUDIO	C.F.U. NEL SSD ICAR/17
Architettura – Università degli Studi di Catania a.a. 2022/23	21
Disegno Industriale – Politecnico di Bari a.a. 2022/2023	18
Disegno Industriale – Università degli Studi di Firenze	18
Disegno Industriale – Università degli Studi di Palermo a.a. 2015/2016	18
Disegno Industriale - Università La Sapienza di Roma	30

Come si vede dalla superiore tabella il corso di laurea con più crediti nell'SSD ICAR/17 è proprio quello dell'Università di Reggio Calabria (ove la ricorrente ha studiato) che supera di appena 2 C.F.U. quelli posseduti dalla ricorrente. Per tutti gli altri Atenei i 30 C.F.U. della ricorrente sono largamente superiori (o al più uguali con La Sapienza) rispetto a quelli sostenuti dalla stessa. E' paradossale, quindi, che le si chieda di ripetere tali esami.

La previsione della nota 2) risulta, pertanto, frutto di un'evidente errata valutazione delle competenze del laureato in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali e inficiata da manifesto difetto di istruttoria che, all'evidenza, non ha in alcun modo portato il Ministero ad una corretta valutazione del titolo in possesso della ricorrente.

La richiesta di tale integrazione, infatti, evidenzia come il Ministero non abbia tenuto conto, nella redazione della tabella, della consistenza del percorso formativo dei laureati v.o. in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali in quanto, trattandosi di un corso della facoltà di Architettura, è scontato includesse le materie “*disegno dell'architettura*” e “*rilievo dell'architettura*”.

2. Né appare avere alcun senso l'aver imposto di frequentare e superare le materie “*grafica*” e “*percezione e comunicazione visiva*” giacchè



queste ultime non sono parimenti richieste (come altre equipollenti), in tutte le lauree utili all'accesso diretto all'insegnamento della classe di concorso A01.

Tali insegnamenti, invece, risultavano essere assenti non solo nel piano di studi della ricorrente, ma anche in quello di ogni ulteriore corso di S.C.B.A.A. istituito negli atenei italiani, così come nei corsi di Architettura e Disegno Industriale, salvo singolari parziali eccezioni, per i cui laureati non è richiesta specificazione alcuna ai fini dell'ammissione.

In particolare, presso il Politecnico di Bari nel corso di Laurea in Disegno Industriale è presente l'insegnamento Progettazione Grafica (ricondotto però al SSD ICAR 13 – Disegno Industriale), ma risultano comunque mancanti quelli di Percezione e comunicazione visiva, Disegno dell'architettura, Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva e Rilievo dell'architettura; in simil modo, il corso di Laurea in Disegno Industriale dell'Università di Palermo prevede l'insegnamento “Laboratorio di comunicazione visiva” (ICAR 13), ma non anche Disegno dell'Architettura, Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva, Rilievo dell'architettura e Grafica.

3. Deve, inoltre, escludersi che le competenze riconducibili a “*grafica*” e “*percezione e comunicazione visiva*” siano in tali corsi (Architettura e Disegno industriale) acquisibili trasversalmente con ulteriori insegnamenti diversamente denominati. Sul punto, come accennato, si è chiesto al Ministero la ragione di tale inserimento in tabella senza, tuttavia, alcun riscontro. E' impossibile pertanto comprendere il ragionamento e l'istruttoria che abbia portato a tale scelta che risulta priva di ragionevolezza alcuna.

È inoltre scontato che la dott.ssa Bonasera abbia acquisito in via trasversale le competenze riconducibili alle materie la cui mera assenza

nominale nel piano di studi ha costituito causa di esclusione.

Adottando, infatti, a riferimento l'accezione comune della parola "grafica" la quale *"viene usata, in generale, per indicare le varie tecniche legate al disegno ma soprattutto alla riproduzione, artigianale o industriale, di un'immagine originale"* (fonte enciclopedia Treccani), appare palese, alla luce del piano di studi della ricorrente, che le competenze relative al settore grafico siano state da ella acquisite durante la sua carriera universitaria, rendendo pertanto ancor più evidente l'irragionevolezza della previsione ministeriale.

Parimenti può essere sostenuto per la materia *"percezione visiva"* da intendersi come il *"processo di elaborazione delle informazioni provenienti dal mondo esterno attraverso gli occhi ed elaborate dal cervello che le traduce in informazioni più complesse, disponibili per le funzioni cognitive del soggetto"* (fonte Zanichelli.it) che tutte le materie sostenute siano utili a tal fine non essendo necessaria integrazione alcuna.

4. La laurea v.o. in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali e la ad oggi corrispondente laurea LM-10 (Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali) risultano inoltre essere le uniche lauree istituite dalla facoltà di Architettura per le quali è preclusa l'ammissione diretta alla classe di concorso A01.

I corsi della facoltà di Architettura condividono tutti l'obiettivo di formare laureati con la cultura di base e le capacità tecniche ed organizzative per intervenire nei processi di trasformazione urbana, del patrimonio architettonico e nelle azioni di conservazione, di restauro e della rifunzionalizzazione dello stesso, per il cui perseguimento l'impartizione di una solida preparazione nelle arti figurative è senz'ombra di dubbio assolutamente essenziale.

5. A ben vedere le conoscenze acquisite durante il percorso di studi universitario dalla ricorrente nel settore scientifico disciplinare



ICAR/17 – Disegno, **rappresentante il nucleo delle competenze della figura professionale dell'insegnante di Arte e Immagine**, sono equivalenti se non persino maggiori di quelle di un laureato in Architettura od in Disegno Industriale, come può constatarsi dalla comparazione del numero di crediti formativi conseguiti nel medesimo SSD.

Che, il Ministero non abbia compiuto alcuna istruttoria approfondita sulle singole materie dei diversi corsi di studio di accesso alla classe di concorso A01, appare evidente sol pensando che il Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, aveva equiparato **il diploma di Laurea in S.C.B.A.A. (che, si ribadisce, fa parte della facoltà di Architettura) alla CLS-12/S - Conservazione e restauro del patrimonio storico e artistico - della facoltà di Lettere e Filosofia, corso quindi scevro di insegnamenti in materia di arti figurative**. Soltanto in seguito, con ulteriore decreto, del 14 ottobre 2004, è intervenuta la rettifica comportante l'equiparazione alla CLS-10/S (Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali) senza che, a ben vedere, si provvedesse ad un approfondimento ad hoc sulla peculiarità del corso di laurea e dei suoi insegnamenti tipicamente vicini proprio al SSD ICAR 17 stante la sua creazione in seno alla facoltà di Architettura.

Proprio al fine di avere contezza circa le ragioni che hanno indotto il Ministero alla precedente errata equiparazione, che secondo lo scrivente è plausibile ritenere siano le medesime causanti la formulazione della tabella A, veniva dalla ricorrente formulata l'istanza d'accesso rimasta inevasa.

Appare pertanto ictu oculi evidente, anche a prescindere dalle risultanze dei documenti di cui codesto On.le T.A.R. voglia ordinare l'ostensione, che la previsione della nota 2) della classe di concorso A-01 della

Tabella A, causa, di fatto, di esclusione della ricorrente, sia frutto di un'ingiusta ed irragionevole scelta ministeriale, non attenta alle competenze effettivamente acquisite dai laureati di Storia e Conservazione dei Beni Architettonici Ambientali durante il loro percorso di studi.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

Com'è noto gli artt. 22 e ss. L. 241/1990 disciplinano il c.d. diritto di accesso alla documentazione amministrativa, finalizzato a garantire la piena collaborazione tra privato e amministrazione al fine di consentire la più ampia tutela alla posizione giuridica dell'interessato.

Il c.d. "accesso difensivo", quale è quello esercitato dalla ricorrente, presuppone la dimostrazione che gli atti richiesti abbiano un'incidenza diretta o indiretta sulla sfera giuridica dell'istante e presentino un collegamento con la posizione giuridica che si intende tutelare.

Sulla questione, l'Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020 ha fissato il principio su cui si deve basare la disciplina dell'accesso (in particolare quello "defensoriale") individuandolo nella sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.

Ciò premesso, nel caso di specie il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha adempiuto all'obbligo di provvedere ex art. 2 l. 241/1990, generato dalla proposizione dell'istanza di accesso, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta datata al 10 marzo 2023, ragion per cui quest'ultima ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 è da intendersi respinta.

Tale silenzio, che ha quindi assunto la valenza di diniego dell'Amministrazione, viola l'art. 24 della legge sul procedimento amministrativo, il quale non include gli atti di cui è stata richiesta



l'ostensione nel novero di quelli esclusi dal diritto di accesso e, com'è noto, al comma 7 dispone espressamente che *“deve (comunque) essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*. Risulta essere esattamente quella cui l'appena menzionato comma 7 si riferisce la ragione per la quale la ricorrente ha formulato l'istanza d'accesso agli atti: la difesa dei propri interessi giuridici.

L'istruttoria posta alla base della formulazione della tabella, proprio in ragione del fatto che vi era stato un primo clamoroso errore che aveva portato all'equiparazione della laurea della ricorrente con quella, di denominazione simile, ma appartenente alla facoltà di lettere, è certamente fondamentale, ove esistente, per comprendere come e perché i compilatori ministeriali abbiano imposto tali addende ad un percorso di studi che, in parte qua, non si distanzia dalle lauree in Architettura e Disegno industriale che, come detto, non hanno preclusioni di accesso all'insegnamento alla classe di concorso che ci occupa.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* per quanto sopra dedotto appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* è evidente che senza una misura cautelare la ricorrente, oltre all'esclusione dal concorso e dunque alla sua mancata assunzione dopo aver superato l'intero percorso, subirebbe la scontata esclusione anche dalle GPS non potendo spendere il proprio titolo nell'insegnamento ove, invece, è inserita da ormai un decennio.

Resterebbe, dunque, priva di qualunque sostentamento utile per vivere non avendo, di fatto, più un lavoro.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale voglia, previo accoglimento dell'istanza ex art. 116 c.p.a., disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di merito e in parte qua di quelli impugnati in epigrafe.

In particolare, ex art. 116 c.p.a., si chiede che codesto On.le T.A.R., in accoglimento della presente istanza, voglia ordinare l'esibizione dei documenti richiesti e nello specifico la copia degli atti del procedimento preordinato all'emanazione dei Decreti Interministeriali 5 maggio 2004 e 14 ottobre 2004 e degli atti dei relativi lavori preparatori.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore dei difensori istanti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si dichiara che per la presente controversia è dovuto un c.u. pari a 325 €.

Roma-Messina, 20 aprile 2023

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti



Firmato digitalmente da:

DELIA SANTI

Avvocato

Firmato il 21/04/2023 10:20

Seriale Certificato:
65789275940605073673408023976847766823

Valido dal 30/09/2020 al 30/09/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3